

LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA

di Roberta Saracino

«Chiese luterane» è la comune denominazione delle comunità confessionali che si rifanno alla Riforma di Martin Lutero, il monaco tedesco iniziatore del movimento evangelico del secolo XVI.

La presenza dei luterani in Italia non è molto consistente¹. Come Chiesa sono costituiti nel nostro paese da soli cinquant'anni, ma le loro radici risultano piantate già all'epoca della Riforma². A Venezia già nel 1520 era possibile acquistare gli scritti di Lutero, grazie agli intensi rapporti commerciali con la Germania, ed egli stesso era in rapporto epistolare con gruppi di Venezia e dintorni. Nonostante le idee rivoluzionarie del monaco tedesco avessero trovato diversi proseliti e la città abbia avuto persino un martire luterano³, più tardi l'Inquisizione fece in modo che ogni pensiero riformatore scomparisse dalla mentalità veneziana: è perciò un miracolo che una comunità sia riuscita ciononostante a sopravvivere, nascosta per più di un secolo nel Fondaco⁴ dei Tedeschi «al Rialto», fino al periodo napoleonico, quando fu finalmente concessa la libertà di religione.

Due secoli più tardi si formano altre comunità, per lo più costituite per la cura d'anime dei cittadini di nazionalità tedesca⁵ o scandinava, comunque stranieri, residenti o di passaggio.

Le comunità così costituite sono state erette in enti morali o riconosciute persone giuridiche autonome. La comunità di Venezia era, fin dal secolo XVII, riconosciuta dalla Repubblica veneziana e fu sempre trattata come parte della «Nazione Alemanna». Fu poi riconosciuta dal governo austriaco, ed ha fatto parte, dal 1816 al 1866, della Comunità evangelica di confessione augustana dell'Impero Austro - Ungarico. Nel 1866, Vittorio Emanuele II, in occasione di una visita nella città, ricevette il Pastore della comunità tedesca, confermò i diritti della comunità stessa, permettendole l'uso - per l'ingresso dell'oratorio, nel Campo dei SS. Apostoli, tuttora oratorio della comunità - della porta principale, uso vietato durante il governo austriaco⁶.

Gli evangelici luterani residenti a Trieste ebbero la facoltà di tenere i loro culti, in forma privata, con il rescritto imperiale del 21 febbraio 1778; in applicazione di detto rescritto la comunità si costituì il 6 giugno dello stesso anno. Il culto pubblico fu consentito solo in seguito all'Editto di tolleranza emanato da Giuseppe II nel 1781; con decreto imperiale la comunità triestina ebbe anche l'autorizzazione, nel 1782, a

¹ Si calcola che siano in tutto circa 7000.

² ASTFALK J. e MARULLO G., *La Chiesa evangelica Luterana in Italia*, in *Chiesa Evangelica Luterana in Italia (1949-1999)*, pubblicazione per il cinquantenario della CELI, p. 19.

³ Si tratta del frate francescano fra' Baldo Lupetino, una delle personalità centrali degli estimatori di Lutero a Venezia, giustiziato nel 1556.v. ASTFALK J. e MARULLO G., *op. cit.*, p. 19.

⁴ Nel Medioevo, era l'albergo di mercanti in paesi stranieri, in questo caso dei mercanti tedeschi.

⁵ FERRARI S. e VARNIER G. B., *Le minoranze religiose in Italia*, Torino, 1997, p. 71-72.

⁶ Cfr. PIACENTINI M., *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, 1934, p. 324.

costruire il suo tempio con porte pubbliche e campanile, e di costituirsi in parrocchia con propri registri dello stato civile⁷.

La comunità di Bolzano si costituì di fatto intorno al 1898, e fu riconosciuta come parrocchia autonoma con provvedimento datato 31 ottobre 1902 del Consiglio Superiore Ecclesiastico della Comunità Evangelica di Confessione augustana che aveva sede a Vienna⁸.

Le comunità di Napoli, Firenze e Milano sono storicamente importanti. Sorte durante l'antico regime, dovettero lottare per acquistare la libertà di riunirsi pubblicamente e poter erigere i loro tempi che, a Milano e a Napoli, servivano contemporaneamente sia per gli evangelici di confessione elvetica che per quelli di confessione augustana. Le prime riunioni di tali comunità si tenevano sotto la sorveglianza della polizia⁹ per evitare che alle stesse partecipassero cittadini italiani.

La prima comunità evangelica di Napoli si costituì per gli evangelici di lingua francese e tedesca che vi risiedevano, e fu ospitata in una sala della Legazione prussiana; le riunioni potevano essere frequentate solo da cittadini stranieri di fede evangelica. La comunità ebbe in dono da Garibaldi, con decreto del 6- 7 novembre 1860, il suolo dove successivamente fu costruito il tempio; tale tempio nel 1865 si divise in due sezioni, una franco- svizzera di lingua francese e di confessione elvetica, ed una tedesca unita alla Chiesa Evangelica Tedesca di Berlino¹⁰. A Firenze e a Milano le comunità hanno vissuto una storia analoga¹¹.

A Roma il culto evangelico era praticato presso la Legazione prussiana, a Palazzo Orsini, e ricevette l'autorizzazione ad acquistare il suolo sul quale è stato eretto il tempio, con l'annessa Casa Parrocchiale, in via Toscana (attuale sede della Celi), con Regio Decreto 7 agosto 1909¹².

Nel secondo dopoguerra nacquero, le due comunità di Torre Annunziata e di Santa Maria la Bruna, organizzate dal pastore Idelmo Poggioli (dal 1993 riunite in un'unica comunità) e la comunità ecumenica di Ispra (Varese), nata in seguito alla fondazione del Centro Euratom, che ospita studiosi provenienti per la gran parte dalla Germania e dall'Olanda.

In assoluto la comunità più giovane, tra quelle italiane, è quella siciliana, composta quasi esclusivamente da donne, approdate nell'Italia meridionale con il ritorno in patria dei mariti, italiani emigrati in Germania.

Attualmente le comunità luterane in Italia sono tredici¹³, riunite sotto la comune denominazione di Chiesa evangelica Luterana in Italia (Celi), fondata nel 1949.

⁷ Cfr. PIACENTINI M., *op. cit.*, p. 324, altri locali di culto acattolico, in altre regioni della monarchia Austro- Ungarica ed in altre città non come Trieste, considerata per il suo porto franco città libera, dovevano, verso la fine del XVIII secolo, avere porte non pubbliche, non dovevano avere campanili, e le comunità presenti sul territorio della monarchia, non potevano tenere i registri dello stato civile.

⁸ *Ibidem*, p. 324, fino al 1902 aveva fatto parte della comunità di Merano(ndr. Che però non ha aderito alla CELI)

⁹ *Ibidem*, p. 291, quella borbonica a Napoli, quella austriaca a Milano, quella leopoldina a Firenze.

¹⁰ *Ibidem*, p. 295.

¹¹ *Ibidem*, p. 296 ss., queste comunità, insieme a quella di Genova, sono state riconosciute implicitamente come persone giuridiche con la concessione da parte del governo italiano, tramite l'autorizzazione all'acquisto degli immobili nel quale esse avevano la loro sede.

¹² *Ibidem*, p. 326.

¹³ Bolzano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, San Remo, S. Maria la Bruna, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste, Venezia e la neonata comunità di Sicilia.

La loro unione risale alla Seconda Guerra mondiale¹⁴, alla fine della quale le comunità italiane, che fino ad allora avevano avuto sporadici rapporti reciproci, vennero a trovarsi in una situazione precaria. Per finanziarsi e garantire la loro stessa continuità, le comunità lasciavano che le forze di occupazione degli alleati utilizzassero le loro chiese, dietro il pagamento di un contributo, espediente che aiutò alcune comunità a superare il momento del bisogno. Le prospettive non erano certo rosee: le comunità non potevano sopravvivere senza aiuti materiali ed il periodo del dopoguerra non lasciava sperare che la Chiesa Evangelica Tedesca, in Germania, potesse essere, in tempo ragionevole, nella situazione di poterli fornire. Le comunità si rivolsero al Consiglio ecumenico di Ginevra, con il quale i pastori avevano contatti attraverso il lavoro comune a favore dei profughi e dei prigionieri di guerra.

Dai colloqui emerse che la Federazione Luterana Mondiale (FLM), con le sue Chiese americane ricche, sarebbe stata in grado di aiutare le comunità evangeliche in Italia.

La partecipazione delle comunità era alquanto marginale, tanto che la Celi può considerarsi sostanzialmente una fondazione del corpo pastorale che pastorale cominciò subito con i preparativi per la fondazione di una Chiesa luterana autonoma.

Nonostante non tutte le comunità fossero luterane¹⁵, la questione confessionale non fu particolarmente rilevante: nei colloqui preparatori si affrontarono soprattutto temi di politica ecclesiastica.

Le comunità in Italia non erano più comunità estere e l'elemento tedesco era in diminuzione; la situazione finanziaria era tale da richiedere sempre maggiori aiuti che la Chiesa madre non sarebbe stata in grado di fornire per chissà quanto tempo; le nuove norme costituzionali insieme alla legislazione sui «culti ammessi» (L. 1159/1929¹⁶) richiedevano una rappresentanza unitaria delle comunità di fronte allo Stato italiano.

Il Sinodo preparatorio tagliò il nodo gordiano circa una confessione di fede unitaria stabilendo che se la Confessione di Augusta non fosse stata interpretata nel senso ad essa estraneo di normativa dottrinale, ma anzi usata in modo da non escludere i cristiani riformati, non vi sarebbe stato nessun ostacolo a porla come base della Chiesa. In generale, esclusa quella di Milano, che non vedeva in questa divisione la premessa per una unione, le altre comunità si dimostrarono confessionalmente aperte.

Il Sinodo preparatorio si radunò a Roma dal 10 al 12 ottobre 1948, e finalmente venne presa la decisione di «un'unione ecclesiale», con l'immediata elezione del Pastore Dalgrun a primo Decano. IL 28 luglio 1949, la Chiesa, ancora senza un nome, fu accolta nella FLM, mentre il 16 e 17 ottobre dello stesso anno si riunì il primo Sinodo (costituente) della CELI, che decise di adottare appunto la denominazione che conosciamo di «Chiesa Evangelica Luterana in Italia», ed approvò il progetto di statuto che era stato presentato.

Nel 1957 entrarono a far parte della chiesa le comunità sorte dall'evangelizzazione del Golfo di Napoli, e nel 1998 anche la neonata comunità siciliana.

¹⁴ RADBRUCH H. E., *50 anni di ELKI/CELI, La chiesa...(1949-1999)*, p. 7-17. Il Dr. H. E. Radbruchh è storico politologo, ed è membro della Comunità evangelica luterana di Roma.

¹⁵Si ricorda che non tutte le comunità erano composte esclusivamente da membri di confessione luterana, anzi in alcune di queste costituivano una esigua minoranza.

¹⁶ *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*, pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1929, n. 164. Vedi per tutti PIACENTINI M., *I culti ammessi nello Stato italiano*, op.cit.

Per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa madre in Germania, questi non furono subito piani, dal momento che l'autonomia dichiarata dalle comunità italiane in un primo momento non venne riconosciuta; sebbene siano stati fatti dei grossi passi avanti, i conflitti con il KA (l'ufficio estero della chiesa in Germania) sono parte integrante della storia della CELI.

Dall'esterno i luterani vengono ancora considerati i «tedeschi», e ciò vale sia per le altre chiese protestanti aderenti alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia che per i partner ecclesiastici in Germania. Effettivamente la CELI è nata da comunità di stranieri, ma non bisogna dimenticare il cammino irreversibile intrapreso per diventare Chiesa in Italia: dal riconoscimento come persona giuridica, ai sensi della legge n. 1159 del 1929, con D.P.R. del 18 maggio 1961 n.676¹⁷, alla stipula dell'intesa, il 20 aprile 1993, attuata con legge del 29 novembre 1995 n. 520¹⁸.

Lo statuto originario della CELI risale al 1958 ed è stato confermato nel 1961 con il riconoscimento della confessione come persona giuridica¹⁹. Il testo attualmente in vigore è stato deliberato dal Sinodo della Chiesa nelle riunioni del 23 - 24 maggio 1971, e approvato con successivo D.P.R. 7 marzo 1975, n.192.

Alcuni autori hanno considerato questo riconoscimento abbastanza particolare, ritenendo che avesse ad oggetto la confessione in quanto tale, e non un ente della confessione²⁰. Il motivo che ha indotto a questa osservazione si rinviene nella lettera del D.P.R. 676/61, che riconosce la personalità giuridica alla «Chiesa Evangelica Luterana in Italia», in un certo senso confermata dall'articolo 5 dello Statuto nel quale si afferma che «La Chiesa è persona giuridica».

In vero, la lettura del D.P.R. 192/1975, che ha approvato il nuovo Statuto, nel parlare di «istituto di culto acattolico, denominato Chiesa Evangelica Luterana in Italia», sembrerebbe aver modificato la dizione rispetto al riconoscimento precedente, di modo che non è più la confessione in quanto tale, ma l'istituto di culto acattolico CELI, ad essere stato riconosciuto.

Il problema potrebbe essere meramente terminologico. Non può essere plausibile che con il D.P.R. 676/1961 si sia voluta attribuire personalità giuridica alla confessione luterana in quanto tale, del resto impensabile, considerando che nemmeno la Chiesa cattolica ha ottenuto questo genere di riconoscimento, e impossibile dal punto di vista pratico, vista l'estensione territoriale mondiale. La Confessione Evangelica luterana in Italia nasce dall'aggregazione di alcune comunità tra loro indipendenti, fino al 1948, ed alla loro «unione» è stata attribuita la personalità giuridica, una «unione» dotata di organi, di un patrimonio, di un apparato organizzativo, e non quindi alla confessione luterana come tale. Anche il fatto che, all'articolo 5 dello Statuto, la Chiesa sia definita

¹⁷ Pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. 2 agosto 1961, n.190. Il testo attualmente in vigore è quello deliberato dal Sinodo nel 1971, approvato con D.P.R. 7 marzo 1975, n. 192, e pubblicato in sunto nella Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154.

¹⁸ *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia* (CELI), suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n.286 del 7 dicembre 1995.

¹⁹ Cfr. §2

²⁰ Cfr. LONG G., *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 229, il quale rileva la particolarità di essere la CELI, forse l'unica confessione in quanto tale ad avere personalità giuridica di diritto privato.

CARDIA C., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996 p. 254, rileva che in questo caso, l'ente esponenziale proprio non esiste.

FERRARI S., VARNIER G.B., *Le minoranze*, op. cit., p. 72, si esprimono nello stesso senso.

persona giuridica, assume altra valenza se «Chiesa» viene intesa nel senso più consono alla realtà della Celi, quindi come organizzazione delle comunità luterane in Italia, una sorta di «associazione» cui queste hanno aderito e partecipano, con l'invio di propri rappresentanti, con il versamento di contributi, e tramite il perseguimento degli stessi fini istituzionali²¹.

Il preambolo dello statuto è indicativo del particolare momento storico in cui è maturata la fondazione della Celi, sottolineando tra l'altro la svolta che ha significato per le singole comunità, che vissute isolate fino ad allora, si sono riscoperte Chiesa.

Deve sottolinearsi il fatto di essersi costituite Chiesa evangelica luterana «in Italia», aggiunta molto discussa dal Sinodo costituente, e concretizzatasi in alcune opere sociali, come le scuole parificate di Torre Annunziata e Santa Maria la Bruna, fondate dal pastore Idelmo Poggioli, da considerarsi un tentativo di essere al servizio del paese che «nel 1961 ha reagito positivamente e ha coronato i primi passi della Chiesa - fanciulla con il suo riconoscimento giuridico»²².

Nel 1948, questa affermazione di nota quasi confessionalistica, ha significato la recisione di legami e dipendenze storiche di carattere «evangelico tedesco», ma non l'abbandono di quella propensione dell'ordinamento luterano ad una sorta di dipendenza dallo Stato e dalla sua legislazione, che nel passato ha visto una stretta collaborazione tra «Trono e Altare»²³. I pastori sono stati rivestiti delle cariche di assessori, sindaci e ministri del governo statale, in ossequio a quello che è il diritto ecclesiale luterano in quanto evangelico: tutto ciò che può apparire formalismo o democratizzazione esagerata della Chiesa, assemblee, elezione controlli, resoconti e consigli, previsti dallo statuto e in genere dagli ordinamenti luterani, ha fatto sì che fedeli e Pastori conservassero abitudini ed esperienze fondamentali per la partecipazione alla vita democratica, in passato venuta meno nelle istituzioni statali²⁴.

A testimonianza della propensione di cui sopra citiamo l'art. 5 dello statuto, nel quale si afferma che «La Chiesa è persona giuridica»²⁵. Essa ha la propria sede in Roma».

²¹ Da un altro punto di vista, un tale riconoscimento lederebbe la effettività della tutela dell'eguale trattamento dei diversi culti, verso i quali lo Stato si è dichiarato neutrale, in virtù del principio di laicità.

²² KLEEMANN J., *Struttura e principi ordinamentale della Chiesa evangelica luterana in Italia*, in PARLATO V., VARNIER G.B. *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Torino, 1992, p. 182.

²³ Cfr. KLEEMANN J., *op. cit.*, p. 186, il quale osserva che si tratta di un'alleanza che sembra ledere il principio a fondamento della teoria luterana dei due regni, la cui formulazione più radicale risale a Rudolf Sohm (1841 - 1817, titolare della cattedra di diritto ecclesiastico all'Università di Lipsia). Il separatismo radicale di Sohm è all'origine di una interpretazione diametralmente opposta, secondo la quale in nome del regno spirituale era necessario lasciare il più ampio spazio possibile, pressoché illimitato, al diritto secolare, dentro e fuori le chiese evangeliche. La reazione di queste ultime fu una sorta di scisma: da una parte si sono sviluppate strutture simili ai principi dello stato autoritario fascista, influenzate dal principio della guida dittatoriale; e dall'altro si è creata una chiesa parallela, autonoma, la Chiesa "confessante"(1934). La Chiesa "confessante" ha optato per un separatismo meno comodo, riferendosi all'insegnamento della Riforma luterana.

²⁴ *Ibidem*, p. 184, è un chiaro riferimento all'esperienza vissuta nella Germania nazista.

²⁵ L'art. 5 dello Statuto sembrerebbe smentire l'osservazione circa l'oggetto del riconoscimento; in realtà possono avere rilevanza civile solo quelle norme che riguardano l'organizzazione. Cfr. COLAIANNI N., *Statuti delle confessioni religiose*, in *Enc. Giur. Treccani*, p. 1, per il quale sono le norme relative all'appartenenza, adesione, recesso/espulsione; acquisizione, gestione, devoluzione del patrimonio; conferimento degli uffici, divisione territoriale, apertura dei templi, rapporti intersoggettivi;

Non deve nemmeno meravigliare che il contenuto dello statuto prenda ampiamente spunto dal diritto delle associazioni contenuto nel codice civile. Va notato che nella maggior parte dei casi la rappresentanza degli enti è affidata al presidente delle comunità.

Per poter intendere l'organizzazione ecclesiastica luterana è necessario approfondire il rapporto tra lo *ius divinum* e lo *ius humanum*. Per fare ciò dobbiamo fare riferimento all'insegnamento della Riforma, segnata da «una profonda riflessione giuridica»²⁶, espressa dalle 95 tesi di Martin Lutero. La teologia luterana rimase sulle orme della tradizione giudaico - cristiana, anche per quanto riguarda il linguaggio che ha utilizzato; perciò il credente, in quanto giustificato, fa parte del *concilium iustorum*, che né la ragione, né l'autorità ecclesiastica possono circoscrivere, e che costituisce l'*ecclesia abscondita* dei veri fedeli, dipendente dal potere della parola divina. E' la parola predicata, viva voce, che diventa Vangelo che crea la Chiesa in quanto creatura Verbi. In questa azione della Parola si incontrano due Chiese: quella vera, invisibile, dei veri fedeli e quella ancora mista di giusti ed ingiusti, *corpus permixtum*, nelle sue chiese particolari, che rimane da strutturare in modo che l'unica azione iure divino, la Parola, possa funzionare. Tutto il resto, le strutture necessarie, la liturgia, il culto, sono *ius humanum*, perciò campo della legge positiva, che deve concretizzarsi come *lex caritatis*²⁷.

Il diritto ecclesiale luterano è al servizio della Parola, ma viene formulato secondo le regole del diritto civile; ordina la Chiesa, detta regole, ma in nome dell'amore e senza sanzioni; dà strutture ad una comunità autonoma parlando il linguaggio del diritto comune. Questo pluralismo di forme, la sua disponibilità a molteplici interpretazioni teologiche secondo le situazioni sociologiche e storiche, permette al diritto ecclesiastico luterano di affrontare varie situazioni di separazione o unione con lo Stato. Un atteggiamento camaleontico che deriva da una struttura dottrinale specifica, alla base di tutte le costituzioni delle Chiese luterane, e che nello statuto della Celi viene citato solo nell'articolo 1, con il riferimento alla Confessione Augustana.

Partendo dalla riflessione secondo la quale la Chiesa non può permettersi di riesporre la verità ad ogni mutamento delle maggioranze d'opinione, ma deve essere pronta al dialogo costante con l'esperienza, la Confessione doveva, secondo le intenzioni dei suoi firmatari, elencare «soltanto quelle cose che sembrano esser dette onde si potesse capire che, né in fatto di dottrina né di cerimonie, nulla è stato accolto da noi che fosse contrario alle Scritture o alla Chiesa»²⁸. Con le sue affermazioni la Confessione si difendeva dalle accuse di eresia e di scisma, affermando la propria ortodossia e continuità con la Chiesa antica²⁹, e il suo ecumenismo³⁰ che può essere espresso tramite «l'unità che non esclude la diversità»³¹.

ordinamento amministrativo e giudiziario. Ma negli Statuti vengono trasfuse anche norme di principio, di teologia, che indicano l'aspirazione confessionale ad ottenere così maggiore rilevanza civile.

²⁶ KLEEMANN J., *op. cit.*, p. 186.

²⁷ *Ibidem*, p.187, si ritiene che questo concentrarsi della Riforma sulla Parola può essere interpretato nel contesto di una profonda trasformazione culturale, l'era di Gutenberg.

²⁸ *La Confessione di Augusta del 1530*, nella versione di SERAFINI M.R., commento a cura di Tourn G., *Introduzioni* di AGNOLETTO A., CASSESE M., GASTALDI U., KLEEMANN J., RICCA P., Torino, 1980, p. 178.

²⁹ Cfr. GASTALDI U., *op. cit.*, p. 57.

³⁰ Cfr. AGNOLETTO A., *op. cit.*, pp. 43-54, il quale sottolinea come la volontà ecumenica di questo documento sia stata rivalutata in occasione del suo anniversario da una commissione mista

Così come la maggior parte degli ordinamenti delle Chiese luterane, anche lo statuto della Celi trae ispirazione dai contenuti della Confessione di Augusta, ancora oggi professione di fede comune agli aderenti a questa confessione.

Le affinità sono evidenti nella suddivisione e nell'ordine dei capitoli: dalla missione della Chiesa, dei suoi membri, delle sue Parrocchie nel I capitolo, al successivo, il II sulle Parrocchie, il III sui Parroci, il IV sugli Organi della Chiesa (Sinodo, Concistoro e Decano) e il V su Patrimonio e Finanze.

L'analisi dello statuto, fatta quando possibile alla luce della Confessione Augustana, aiuterà a delineare i principi che sono alla base di questo ordinamento, che a prima vista è molto simile a quello di una comune associazione di diritto privato.

Procediamo ad una analisi sistematica partendo dalle Disposizioni Generali contenute nel capitolo I.

L'articolo 1 espone i fondamenti teologici, che per quanto concerne la fede, la dottrina ed il servizio della Chiesa, sono «il Vangelo di Gesù Cristo, così come è dato nella Sacra Scrittura del Vecchio e del Nuovo Testamento e testimoniato nelle professioni della Chiesa originaria e nella Confessione Augustana del 1530».

L'articolo 2 enuncia quelle che sono le finalità perseguite dalla Celi, insieme ai suoi membri ed alle sue Parrocchie: «la giusta predicazione della Parola di Dio e la somministrazione secondo istituzione dei sacramenti», la «testimonianza pubblica» e «il servizio della carità». La Confessione di Augusta si riferisce infatti alla predicazione del Vangelo come fonte della fede, del diritto divino e del potere delle chiavi, cioè il potere ricevuto da Dio di predicare, di rimettere i peccati e di amministrare i sacramenti. A questo scopo è stato istituito il ministero di insegnamento dell'evangelo, che non può essere considerato una istituzione della Chiesa, quanto come «strumento di comunicazione della Parola, decisiva anche per i due sacramenti rimasti in vigore... che sono amministrati correttamente solo se inseriti nell'annuncio»³² di questa, parola che per necessità deve essere «testimonianza pubblica», in quanto non rivolta esclusivamente ai credenti.

L'articolo 3 sancisce l'unità del pulpito e della Comunione, tra le Parrocchie della Chiesa. Si tratta di una unità che nelle altre Chiese luterane è implicita, e il motivo per cui si è sentita la necessità di questa precisazione è strettamente connesso all'origine storica della Celi. I consigli delle comunità fondatrici tenevano particolarmente al mantenimento della propria personalità giuridica e del patrimonio storico ed artistico, e delle diversità culturali derivanti da esperienze storiche differenti.

L'articolo 4 reca evidenti richiami all'ecumenismo espresso nella Confessione di Augusta. Si legge che «la Chiesa è nell'unione della cristianità ecumenica. Essa afferma la collaborazione di tutte le Chiese cristiane». Sono affermazioni che trovano espressione attraverso l'adesione della Celi a diverse istituzioni³³, attraverso l'impegno delle comunità e attraverso la gestione, ecumenicamente aperta, delle scuole parificate del Golfo di Napoli. Nello stesso senso va interpretato il significato della predica tenuta nel 1983 da Papa Giovanni Paolo II nella Chiesa luterana di Roma³⁴.

cattolica romana – evangelica luterana, che ha dichiarato: “Così cattolici e luterani, nel ripensare la Confessione Augustana, hanno scoperto un modo comune di intendere le verità fondamentali della fede”.

³¹ v. §1.1.

³² KLEEMANN J., *Struttura ed organizzazione*, op. cit., p. 190.

³³ La CELI fa parte della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, della Conferenza Ecumenica delle Chiese d'Europa, della Federazione Luterana Mondiale, della Commissione Chiesa Luterana Mondiale e Giudaismo (LEKKJ), della Chiesa Evangelica di Germania.

³⁴ Cfr. KLEEMANN J., op. cit., p. 190.

La collaborazione della Chiesa e delle sue Parrocchie nella cristianità ecumenica, e i rapporti convenzionali con le singole Chiese del mondo ecumenico, non toccano la loro indipendenza (art. 6)³⁵. Chiesa e Parrocchie regolano indipendentemente i propri affari, ne quadro dell'ordinamento generale. Vedremo come ogni Parrocchia sia dotata di un proprio statuto, cioè di un proprio ordinamento particolare.

L'articolo 7 disciplina la qualità di membro della Chiesa, «che si acquista con l'ammissione in una delle Parrocchie. Presupposto è il Santo Battesimo». Il concetto di comunità e di Chiesa ruota intorno a questo sacramento, il battezzato viene così inserito da un lato nella comunità locale, dall'altro nella vera cristianità universale. Infatti, per coloro che appartengono già ad altra confessione di fede evangelica, sempre lo stesso articolo dispone che è necessaria l'accettazione «della Parola e del Sacramento secondo l'ordinamento della Parrocchia», ma non è necessario un nuovo battesimo. Con il ritiro dalla comunità tale qualità cessa, ma non la qualità di membro della Chiesa invisibile, che non può essere sottoposta a nessuna disposizione del diritto ecclesiastico, in quanto umano, e legittima solo un'espulsione agli effetti civili. L'ordinamento della Celi riprende, riassumendola, l'interpretazione luterana del battesimo a favore dell'unità già esistente nella Chiesa invisibile, nel quadro dell'ecumenismo che sin dalle origini la caratterizza.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano dettagliatamente le condizioni per l'adesione e l'uscita di una Parrocchia dalla Celi.³⁶ Presupposto è l'accettazione dello Statuto della Chiesa, necessario ma non sufficiente, in quanto deve intervenire una delibera del Sinodo con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, previo esame delle condizioni da parte del Concistoro. Con l'ammissione, i membri della Parrocchia diventano contemporaneamente membri della Celi, così come dovrà figurare nello statuto della stessa.

Il consiglio parrocchiale o un numero di membri della comunità fissato nello statuto, può chiedere il ritiro dalla Chiesa. A tal fine è necessaria una delibera del consiglio parrocchiale, adottata a maggioranza di due terzi del numero dei membri presenti aventi diritto al voto. Secondo l'articolo 12 questo compete ai fedeli che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età, ma gli ordinamenti particolari possono prevedere anche un'età maggiore, a coloro che appartengono alla comunità da almeno sei mesi e chi, infine, versa regolarmente un contributo al bilancio della Parrocchia.

La delibera deve essere confermata da una seconda votazione, in una successiva assemblea e con la stessa maggioranza, a distanza l'una dall'altra di almeno quattro mesi. In entrambe la facoltà di delibera va espressamente accertata.

Prima della convocazione della prima assemblea, va fatta comunicazione al Concistoro e al comitato di conciliazione, dell'ordine del giorno, di modo da consentire che possano prendere posizione e tentare di raggiungere un accomodamento. Se la procedura di conciliazione è vana, Concistoro e comitato di conciliazione devono essere tempestivamente invitati all'assemblea, con diritto parola per i loro rappresentanti.

La delibera sul ritiro acquista efficacia con la chiusura dell'anno finanziario della Chiesa.

³⁵ Cfr. LONG G., *Le confessioni, op. cit.*, pp. 228-230, considera che non si tratta di un'anomalia dei luterani italiani. Tutta l'organizzazione luterana mondiale, pur mantenendo la figura del vescovo, ha assunto elementi presbiteriani, con valorizzazione del momento sinodale. La ragione, per quanto riguarda le comunità italiane, risiede nella loro diversa origine: dalle comunità "etniche" a quelle più recenti "tutte italiane", comunque sorte autonomamente e ciascuna con una propria storia.

³⁶ Cfr. FERRARI S., VARNIER G.B., *Le minoranze, op. cit.*, p. 73.

L'unità fondamentale della Celi è la Parrocchia, alla quale è dedicato il capitolo II. L'uso del termine, così come quello di «parroco», nello Statuto, è stato mutuato dal linguaggio comune, in particolare dal diritto canonico, ma non corrisponde alla tradizione del diritto ecclesiastico evangelico³⁷, a cui è proprio il termine «comunità». Deve poi sottolinearsi la priorità della comunità locale, che corrisponde all'importanza dei sacramenti e del Vangelo. Questo primato, affermato già dalla Riforma del cinquecento, è stato spesso reso inoperante nelle grandi Chiese luterane, derivate storicamente dal sistema territoriale del *cuius regio eius religio*. La Confessione Augustana però, e in questo non è difficile cogliere l'affinità con lo Statuto in discorso, in nome dell'ecumenismo, stabilisce l'esistenza di «una sola fede, un solo Battesimo, un solo Dio e Padre di tutti».

Le Parrocchie sono, secondo l'articolo 10, «portatrici della vita ecclesiastica». Esse regolano ed amministrano i loro affari ed il loro patrimonio, indipendentemente, nel quadro dell'ordinamento generale; godono di un'ampia autonomia, anche statutaria. I singoli statuti non possono però definire le proprie finalità con un contenuto diverso dalle finalità della CELI di cui agli articoli 1 e 2, il cui Statuto ha nei loro confronti efficacia giuridica immediata. I singoli ordinamenti particolari non possono occupare uno spazio giuridico al di fuori di quello concesso dallo Statuto della CELI, spazio comunque più che sufficiente per il rispetto delle particolarità regionali, storiche, linguistiche e patrimoniali delle singole comunità³⁸.

Le Parrocchie sono enti ecclesiastici luterani, civilmente riconosciuti secondo quanto pattuito nell'intesa con lo Stato italiano, con l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche per l'applicazione della normativa concordata.

Ogni Parrocchia è dotata di un'assemblea e di un consiglio. La prima è composta dai membri della Parrocchia aventi diritto al voto, e annovera tra i suoi compiti l'elezione del consiglio, del parroco, l'approvazione e le modifiche dello statuto della Parrocchia, il discarico del consiglio sul rendimento dei conti e l'approvazione del bilancio preventivo. Queste delibere vanno comunicate immediatamente al Concistoro, in modo che possa esercitare il suo potere di vigilanza. L'assemblea, inoltre, ascolta il rapporto del consiglio sull'attività svolta e discute sulle questioni che riguardano la vita della comunità (art. 13).

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, su invito del consiglio parrocchiale, dal cui presidente è presieduta, o su richiesta dei membri della parrocchia, secondo quanto dovranno stabilire gli statuti.

Le delibere adottate dall'assemblea sono valide se è presente almeno un terzo del numero dei membri aventi diritto al voto. Se questo presupposto non dovesse realizzarsi l'assemblea viene convocata una seconda volta a distanza di mezz'ora dalla prima, e per la validità delle delibere sarà sufficiente la presenza di un numero di membri pari almeno al doppio del consiglio parrocchiale.

Per deliberare è sufficiente la maggioranza semplice, salvo che l'oggetto non sia il ritiro della Parrocchia dalla CELI oppure il discarico del consiglio sul rendimento dei conti, per le quali è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri presenti e con diritto al voto.

Il consiglio parrocchiale è composto dai parroci e dai membri eletti dall'assemblea, il cui numero e durata della carica è stabilito dallo statuto della

³⁷ Cfr. KLEEMANN J., *op. cit.*, p. 191.

³⁸ *Ibidem*, p. 198, il quale chiama questa costituzione un "formaggio tipo gruviera", più buchi che regole.

Parrocchia (art. 15). Il consiglio è l'organo che rappresenta la comunità nei rapporti giuridici e ne amministra il patrimonio, conduce gli affari correnti, elegge i membri da inviare al Sinodo. Infine il consiglio assiste il Parroco nell'adempimento del suo incarico (art. 16).

Le riunioni devono tenersi almeno tre volte l'anno, su invito del presidente, e comunque quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri. Per deliberare validamente deve essere presente il presidente o il vicepresidente, e almeno la metà dei rimanenti membri, ed è sufficiente la maggioranza semplice (art. 17).

La Parrocchia è sottoposta alla sorveglianza della Chiesa, limitato però alla legittimità delle delibere e alla loro rispondenza agli ordinamenti della Celi. Contro i provvedimenti della Chiesa è possibile fare appello al comitato di conciliazione del Sinodo, che decide definitivamente (art. 18).

L'articolo 19 sancisce il diritto al servizio di visitazione. La visitazione ecclesiastica è un antichissimo strumento di controllo, il cui significato originario, nel corso del tempo, è stato capovolto in quanto sottoposto alla *lex caritatis*, che chiede anche all'organo dirigente l'umiltà del servizio e del colloquio fraterno.

C'è un forte parallelismo tra le strutture della Chiesa e delle sue comunità, il quale a sua volta ne riflette un altro, già sottolineato, tra lo Statuto della CELI e il diritto civile delle persone giuridiche. L'elezione degli organi e dei rappresentanti, così come la disciplina delle assemblee e delle deliberazioni, la struttura collettiva e democratica. La collegialità è molto importante e «distingue la direzione della Chiesa da altre forme di guida»³⁹. L'organizzazione ha un carattere laico e rispecchia pienamente l'interpretazione del battesimo come vocazione al sacerdozio comune. Questa responsabilità diretta dei membri della Chiesa costituisce una differenza essenziale con altre forme di organizzazione ecclesiastica di tipo cattolico romano o ortodosso⁴⁰.

L'articolo 20 apre il capitolo III dedicato ai Parroci, i quali sono coloro che hanno l'ufficio della pubblica predicazione e della somministrazione dei sacramenti, della cura delle anime e dell'istruzione delle loro Parrocchie.

Può essere nominato Parroco chi ha compiuto uno studio di teologia riconosciuto dalla Chiesa, ha superato gli esami richiesti e ha ricevuto l'ordinazione (art. 23). Sicuramente è necessaria la vocazione all'ufficio, ma altrettanto necessario è il consenso dei membri della Parrocchia, espresso dall'assemblea con l'elezione e la conferma della Chiesa (art. 24). Queste formulazioni fanno eco alla Confessione Augustana del 1530, al momento in cui il movimento della Riforma era stato costretto a darsi una disciplina per combattere la predicazione senza regola e controllo che si svolgeva fuori dalla Chiesa⁴¹.

Nello svolgimento del loro incarico i Parroci sono indipendenti e legati soltanto all'obbligo dell'ordinazione e agli ordinamenti della Chiesa, ovviamente il significato dell'ordinazione è ben diverso rispetto alla confessione cattolica, per la quale è un sacramento. E per quanto concerne il servizio e l'insegnamento sono sottoposti alla vigilanza della Chiesa.

Con il consiglio parrocchiale collaborano ai compiti extraparrocchiali della Chiesa (art. 20).

³⁹ *Ibidem*, p. 198.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 199.

⁴¹ Non la predicazione svolta dai laici nell'ambito del concetto di sacerdozio universale che li impegna nella diffusione e nell'insegnamento della Parola. Il collegamento con l'art. 2 dello Statuto è evidente.

L'insieme dei Parroci costituisce la Conferenza dei Parroci, che si riunisce regolarmente sotto la direzione del Decano, che ha tra i suoi compiti l'insediamento dei Parroci nei loro uffici e il diritto di ordinazione⁴².

Il rapporto tra Pastori, secondo una qualifica più corretta, e la Chiesa è espressamente definito dall'articolo 22 come un rapporto di servizio. Tale rapporto dà diritto alla protezione e alla previdenza da parte della CELI, nonché ad un conveniente sostentamento per i Parroci e le loro famiglie. La Celi è una delle poche confessioni che ha stipulato un'intesa con lo Stato italiano, a prevedere che la quota dell'otto per mille del gettito IRPEF sia destinato anche al sostentamento dei ministri di culto. Dallo Statuto risulta però che solo i Parroci, in ragione del loro ufficio, hanno diritto al sostentamento da parte della CELI, mentre l'intesa considera ministri di culto, con diritto al sostentamento sulla base del finanziamento «pubblico», anche Presbiteri e Diaconi, che non ricevono alcuna disciplina o definizione nell'ordinamento ecclesiastico luterano. La nozione di ministri di culto come delineata dall'intesa non coincide con quella che si può ricavare dallo Statuto: si auspica che la lacuna venga colmata al fine di rendere puntuale la corrispondenza tra disciplina concordata e organizzazione confessionale.

Il Concistoro vigila sull'adempimento dei doveri inerenti l'ufficio di Parroco e quelli inerenti l'insegnamento. Qualora sussista una violazione dei primi, o un contrasto in merito ai secondi, il Pastore può ricevere un ammonimento nei casi meno gravi, altrimenti può vedere annullata la sua elezione da parte dell'assemblea parrocchiale con una maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto di voto, su richiesta della Chiesa, e perciò essere esonerato dal servizio.

L'esonero deve essere in ogni caso preceduto dall'accertamento della sussistenza delle condizioni da parte del comitato di conciliazione (art. 25).

Si tratterà certamente di un provvedimento ecclesiastico che, seppure emanato nel rispetto dell'autonomia confessionale, ha efficacia anche nell'ordinamento civile, determinando la cessazione della qualifica di ministro di culto e conseguentemente la decadenza dai benefici e dagli obblighi che secondo le leggi civili e concordate comporta.

Letto nel contesto degli articoli del capitolo II, lo Statuto della Celi inserisce il ministero della Parola nel quadro dei regolamenti di un'associazione che per mezzo dell'assemblea generale elegge il predicatore. Si inserisce perfettamente in questo quadro la previsione dell'articolo 25 in materia disciplinare.

La struttura collegiale che abbiamo visto caratterizzare l'organizzazione delle cellule base della Chiesa si ripete nell'articolazione episcopale e sinodale della CELI. L'articolo 27 apre il IV capitolo, sugli organi, con la seguente enunciazione: "La Chiesa è diretta dal Sinodo, dal Concistoro e dal Decano in comune responsabilità".

Organo supremo è il Sinodo (artt. 28-33), in seno al quale collaborano delegati eletti dalle comunità e Pastori, indipendenti in quanto non vincolati ad istruzioni. Si compone dei Parroci e di un membro per ciascuna Parrocchia. Per le comunità costituite da più di duecento membri con diritto di voto è prevista la partecipazione di due rappresentanti sinodali. Inoltre è necessario predisporre per tali membri dei sostituti che suppliscano in caso di impedimento. Il Sinodo, una volta composto, esercita le sue funzioni per tre anni.

⁴² Cfr. KLEEMANN J., *op. cit.*, p. 192, per il quale la conferenza dei parroci può essere vista, per la preparazione universitaria dei suoi membri, come una struttura di studio e di insegnamento teologico adeguata ad una confessione di minoranza, che non dispone di propri seminari teologici, salvo la Facoltà della Chiesa Valdese a Roma, unico luogo di formazione universitaria per gli evangelici in Italia.

La prima sessione di un nuovo Sinodo viene convocata dal Decano, che dirige la sessione fino all'elezione, nell'ordine del giorno quale primo oggetto da trattare, di un Preside, seguita da quella del suo sostituto e dalla nomina del segretario. Il Preside rimane in carica per la durata del Sinodo, e indice, una volta l'anno in sessione ordinaria, le riunioni dell'organo. Ha la facoltà di fissare le sedute straordinarie, se non addirittura l'obbligo se ne fa richiesta un terzo dei membri o il Concistoro, con indicazione dei motivi.

Il Sinodo può darsi un proprio ordinamento, ma in ogni caso lo Statuto stabilisce che per deliberare validamente è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, e che per le modifiche dello Statuto stesso occorrono due delibere con la maggioranza dei due terzi.

Rientrano nella materia di discussione di questa assemblea tutte le questioni della vita ecclesiastica, in merito alle quali il Sinodo può rivolgersi alle Parrocchie con comunicazioni. Le competenze sono specificamente elencate nel secondo comma dell'articolo 32, e sono: la decisione degli ordinamenti giuridici e, d'accordo con le Parrocchie, quelli del culto della Chiesa; l'elezione del Decano, del suo sostituto e dei membri del Concistoro; ricevere il rapporto del Decano e discuterlo; la decisione sui compiti extra parrocchiali della Chiesa; l'approvazione del bilancio preventivo; il discarico al Concistoro dopo il rendimento dei conti; la discussione e la decisione sulle richieste presentate dalle Parrocchie. Inoltre il Sinodo elegge come comitati permanenti il comitato finanziario e il comitato di conciliazione. Quest'ultimo è l'organo che accanto al potere legislativo (Sinodo) ed esecutivo (Concistoro), rappresenta il potere giudiziario, i cui membri non devono necessariamente appartenere al Sinodo per consentire la partecipazione di giusperiti.

Il Concistoro (artt. 34-38) conduce l'amministrazione e gli affari correnti della Chiesa. E' composto da due teologi, Decano e Vicedecano, e da tre altri membri laici, nominati dal Sinodo per la durata della sua carica, che «adempiono al loro incarico a titolo onorifico»: Vicepresidente, tesoriere e Presidente del Sinodo. Quest'ultimo per diritto consuetudinario, perché garantisca la cooperazione tra Sinodo e Concistoro. Il Presidente, il Decano, è il rappresentante legale della Chiesa, ed è vincolato alle delibere del Sinodo e del Concistoro.

La durata in carica di quest'organo è di tre anni, al termine dei quali i membri completano l'espletamento degli incarichi fino alla nuova elezione.

Le sedute sono indette regolarmente dal Presidente, ma deve comunque riunirsi se lo richiedono per iscritto due dei suoi membri. Il Concistoro delibera validamente quando sono presenti il Presidente o il Vicepresidente e due membri, a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

La competenza si estende, secondo lo Statuto, a tutti i compiti che non siano espressamente assegnati al Sinodo, ai comitati o al Decano, e comprende il compito di consigliare ed occuparsi in maniera tendenzialmente uniforme di tutte le questioni ecclesiastiche nelle Parrocchie. Infatti compiti precipui sono: la vigilanza su Parrocchie e Parroci; ordinaria e straordinaria amministrazione della Chiesa e del suo patrimonio, inclusi i negozi giuridici riguardanti immobili e diritti reali, che ricordiamo essere comunque soggetti alle disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche; la collaborazione all'insediamento dei Parroci; l'esecuzione del bilancio preventivo; la preparazione delle sessioni del Sinodo e l'esecuzione delle delibere (art.37).

Tutti i membri del Concistoro svolgono una seconda attività professionale; Decano e Vicedecano, ad esempio, come Pastori nelle rispettive comunità.

Il Decanato, sede amministrativa (la sede legale è a Roma), ha a sua disposizione un Diacono, che cura l'amministrazione e anche il verbale delle delibere del Concistoro.

Il Decano (artt.38-39) è il ministro dirigente della Chiesa, eletto dal Sinodo, udito il parere della conferenza dei Parroci, tra i Pastori della CELI, per una durata di carica di cinque anni. Espleta la sua carica insieme con il suo incarico precedente, conservando il suo ufficio parrocchiale. Al Decano incombono le visite delle Parrocchie e dei Parroci e il loro insediamento, ha il diritto di ordinazione e la facoltà di celebrare il culto in tutte le Parrocchie e cura i rapporti ecumenici della Chiesa.

Si tratta di una sorta di «Pastore dei Pastori»⁴³, chiamato all'insegnamento del Vangelo e all'amministrazione dei sacramenti. La Confessione Augustana intende in maniera molto simile la figura del Vescovo, che compie «il ministero... senza ricorrere al potere umano, ma unicamente con la Parola» (art.28 della Confessione), *sine vi sed verbo*. E' questo il leit motiv del potere spirituale⁴⁴, che chiede al livello comunitario, come al vertice della Chiesa, la struttura dell'assemblea, sinodale e collegiale in quanto si tratta degli organi direttivi⁴⁵.

Nel concludere l'esposizione dei contenuti dello Statuto trattiamo ora del V capitolo su «Patrimonio e Finanze» (artt.41-44).

La Chiesa è titolare del patrimonio mobiliare ed immobiliare dalla stessa acquistato o ricevuto in donazione o per testamento, e ne può disporre soltanto con il consenso del comitato finanziario del Sinodo. Così come la Chiesa, le Parrocchie gestiscono il proprio patrimonio, tenendo conto delle esigenze della CELI e partecipando agli oneri con contributi obbligatori.

Nel complesso il bilancio della Chiesa viene finanziato da questi contributi, da quelli dei terzi e dai suoi introiti. Il Concistoro prepara il progetto di bilancio preventivo, per poi essere sottoposto al Sinodo dopo la discussione al comitato finanziario.

Su dei revisori contabili nominati dal Sinodo incombe il controllo contabile, che deve essere eseguito entro tre mesi dalla fine dell'anno finanziario, e investe sia il profilo contabile che sostanziale. I revisori ne fanno rapporto al Sinodo nella sessione successiva.

In caso di scioglimento della Chiesa, il suo patrimonio deve essere ripartito tra le Parrocchie, tenendo conto dei contributi obbligatori versati e dalla destinazione a cui i terzi hanno destinato i loro contributi. Sul piano di ripartizione l'ultima parola spetta al Sinodo.

⁴³ KLEEMANN J., *op. cit.*, p. 200.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 200.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 200, senza dubbio queste strutture hanno un rapporto con l'antichissima tradizione ebraica della sinagoga, una tradizione da onorare e rispettare in quanto ritenuta più preziosa della successione apostolica gerarchica.